



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA

IL DIRETTORE

Agli Ordini provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

LORO SEDI

**OGGETTO: informativa sull'accesso alla contribuzione ridotta
nei casi di accertamento da Anagrafe Tributaria.**

Com'è noto, per beneficiare della tutela previdenziale presso la "Quota B" del Fondo di previdenza Generale, tutti i medici e gli odontoiatri che producono un reddito professionale superiore a quello già soggetto a contribuzione "Quota A", devono presentare la relativa dichiarazione (modello D) prevista dall'art. 3 del Regolamento del Fondo e versare il corrispondente contributo previdenziale.

Al fine di garantire l'effettività della tutela assicurata dal suddetto Fondo e l'equa distribuzione dei relativi oneri, questa Fondazione ha avviato la verifica del corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo da parte degli iscritti, mediante *controllo incrociato con i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria* e, in particolare, dell'Anagrafe tributaria.

Pertanto, in caso di omessa dichiarazione all'Enpam del reddito professionale prodotto, si è proceduto, previa convalida del provvedimento di accertamento, alla predisposizione di lettere di contestazione che sono state notificate agli iscritti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, in assenza di una espressa richiesta di accesso alla contribuzione ridotta presentata dall'iscritto prima del termine per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno oggetto di accertamento, il computo del contributo è stato effettuato dagli Uffici applicando l'aliquota del 12,50%.



Com'è noto, infatti, tale è la misura ordinaria con la quale viene calcolato il contributo dovuto alla "Quota B". Gli iscritti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria o sono titolari di trattamento pensionistico possono richiedere di accedere al versamento nella misura ridotta del 2%. Tale istanza, tuttavia, deve essere trasmessa entro la scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi professionali (31 luglio di ogni anno). La domanda presentata oltre tale termine si intende riferita ai redditi eventualmente denunciati per l'annualità immediatamente successiva.

La problematica in esame riguarda, in particolare modo, gli iscritti che prestano attività di lavoro dipendente nel Servizio Sanitario Nazionale che svolgono contemporaneamente attività di libera professione nelle diverse forme previste dal contratto collettivo nazionale. Molti di questi, infatti, hanno in buona fede interpretato la vigente normativa in materia previdenziale considerando i relativi compensi non soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale e, conseguentemente, hanno ritenuto non necessario presentare domanda di contribuzione nella misura del 2%.

Numerosi iscritti in situazioni analoghe a quelle sopra descritte, una volta ricevuta la contestazione dell'evasione dichiarativa relativa ai redditi prodotti nel 2001, hanno tempestivamente denunciato i compensi percepiti nelle annualità successive. Tali professionisti, nel contempo, hanno peraltro richiesto l'applicazione dell'aliquota ridotta almeno per tali ulteriori annualità, in considerazione della disponibilità dimostrata a ristabilire un corretto rapporto contributivo con l'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente considerate le particolari circostanze in cui sono maturate le suddette inadempienze contributive e tenuto, altresì, conto delle sollecitazioni della categoria, con delibera n. 56 del 2007 ha pertanto stabilito la riammissione nei termini per l'istanza di accesso al versamento in misura ridotta per gli iscritti che:

- non siano già tenuti, per le annualità successive al 2001, al versamento del contributo Quota "B" sulla base dell'aliquota ordinaria del 12,50%;

- ENPAM, A. PREV. 13/02/2008, 0012918
- provvedano ad autodenunciare, **entro il 31 maggio 2008**, gli eventuali ulteriori redditi professionali prodotti;
 - presentino, **entro il 31 maggio 2008**, domanda di ammissione alla contribuzione ridotta.


Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio e, in caso di accertamento già notificato con riferimento all'anno 2001, la determinazione del contributo dovuto per tale annualità sulla base dell'aliquota ordinaria del 12,50%.

I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono quindi provvedere, entro e non oltre il **31 maggio 2008**, a presentare la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta ed a denunciare i redditi eventualmente prodotti e non dichiarati mediante l'apposito allegato modello **DICH. QB.CR.** Si precisa che il mancato invio di tale documentazione entro il predetto termine, determinerà l'applicazione dell'aliquota del 12.50%.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Accoglienza Telefonica dell'ENPAM al numero dedicato all'utenza ordinistica: **06.48.294.900.**

Cordiali saluti.

(Dott. Ernesto del Sordo)



All. c.s.